



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI DAI REQUISITI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE RICHIESTE DA BORSA ITALIANA S.P.A

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE MERCATI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO, in particolare, l'art. 74, comma 1, del suindicato decreto legislativo, il quale attribuisce alla Consob il potere di esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3 e 8 del regolamento (UE) n. 600/2014;

VISTE le note di Borsa Italiana S.p.A. del 20 aprile, 4 agosto, 27 ottobre e 11 novembre 2022, con le quali la Società ha trasmesso istanze di deroga dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto strumenti rappresentativi e non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione da essa gestiti;

VISTE le *Opinion* adottate dall'ESMA in data 18 novembre 2022 e 9 gennaio, 3 marzo e 20 marzo 2023, nell'ambito delle quali l'Autorità europea, ai sensi degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ha espresso una valutazione di compatibilità delle suddette deroghe alla trasparenza pre-negoziazione con i requisiti enunciati nell'ambito dei medesimi articoli, e specificati nei regolamenti delegati (UE) n. 2017/587 e (UE) n. 2017/583;

RISCONTRATO che le istanze di esenzione rispettano le condizioni di cui al par. 1.1.2.5. dell'allegato alla delibera Consob n. 20448/2018, e in particolare i requisiti previsti dai citati articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, così come dettagliato dalla relativa regolamentazione delegata;

DETERMINA:

Sono approvate, con decorrenza odierna, le istanze di deroga alla trasparenza pre-negoziazione presentate da Borsa Italiana S.p.A. con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione da essa gestiti, aventi ad oggetto:

1. strumenti rappresentativi di capitale (*equity/equity-like*), concernenti:
 - sistemi che formalizzano operazioni concordate le quali:
 - (i) sono effettuate all'interno dello *spread* corrente ponderato per il volume (cd. *NTI*) per i mercati regolamentati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFPlus, Euronext Growth Milan, Global Equity Market, e Trading After Hours [articoli 4(1)(b)(i) e 4(3) MiFIR e articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 2017/587];
 - (ii) si riferiscono a strumenti illiquidi che non rientrano nella nozione di mercato liquido e che sono negoziati entro una determinata percentuale di un prezzo appropriato di

riferimento (*NT2*) per i mercati regolamentati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFPlus, Euronext Growth Milan, Global Equity Market, e Trading After Hours [articolo 4(1)(b)(ii) MiFIR e articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 2017/587];

(iii) sono soggette a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario (*NT3*) per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, Euronext Growth Milan, Global Equity Market, e Trading After Hours [articolo 4(1)(b)(iii) MiFIR e articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2017/587];

- ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato (*LIS*) per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFPlus, Euronext Growth Milan, EuroTLX, Global Equity Market, e Trading After Hours [articolo 4(1)(c) MiFIR e articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 2017/587];
- ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione (*OMF*, e in particolare, ordini *iceberg* e *stop orders*) per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFPlus, EuroTLX, Euronext Growth Milan, Global Equity Market, e Trading After Hours [articolo 4(1)(d) MiFIR e articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 2017/587];

2. strumenti non rappresentativi di capitale (*non-equity*), con riferimento a:

- ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato (*LIS*) per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, MOT, ETFPlus, IDEM, SeDeX, ExtraMOT, EuroTLX e Euronext Growth Milan [articolo 9(1)(a) MiFIR e articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583];
- ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione (*OMF*, e in particolare: ordini *iceberg* per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFPlus, MOT, SeDeX, ExtraMOT, EuroTLX e Euronext Growth Milan; *stop orders* per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, MOT, ETFPlus, IDEM, ExtraMOT, EuroTLX e Euronext Growth Milan; *stop-on-quote* per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, SeDeX, EuroTLX e Euronext Growth Milan) [articolo 9(1)(a) MiFIR e articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583];
- ordini su strumenti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido (*illiquid*) per i mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFPlus, MOT, IDEM, ExtraMOT, EuroTLX e Euronext Growth Milan [articolo 9(1)(c) MiFIR e articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583].

Il Responsabile della Divisione Mercati

firma 1